

Come si cambia la Costituzione

A cura di Eugenio Donadoni

Si torna a votare

Domenica 25 e lunedì 26 giugno saremo richiamati alle urne per votare un referendum costituzionale. In sostanza si tratterà di confermare o no una legge, già approvata dal Parlamento, che modifica in modo sostanziale la seconda parte della Costituzione in vigore dal 1948. Più comunemente si tratta della cosiddetta “devolution”. In realtà la Costituzione è stata modificata già numerose volte dal 1963 ad oggi ma, per ragioni che spiegherò più in là, questa è solo la seconda volta che viene celebrato un referendum costituzionale. La prima volta fu il 7 ottobre del 2001 quando dagli elettori venne confermata la riforma “federalista” della Costituzione approvata nel marzo dello stesso anno dal Parlamento a maggioranza di centrosinistra.

In questa scheda mi propongo di illustrare molto sinteticamente qual è l'iter previsto in Italia per le modifiche costituzionali

Alcune modifiche poco conosciute

- Nel 1963 fu fissato il numero dei deputati (630) e dei senatori elettivi (315). Prima la Costituzione prevedeva che ci fosse un deputato ogni 80.000 abitanti e un senatore ogni 200.000. In effetti a causa dell'aumento demografico i parlamentari stavano diventando troppi.
- Fino al 1963 la durata della Camera era di cinque anni e quella del Senato di sei. Questo in teoria, perché di fatto il Presidente della Repubblica avvalendosi del suo potere sciolse il Senato insieme alla Camera ogni cinque anni in occasione delle elezioni del 1953, del 1958 e del 1963.

L'iter di una legge costituzionale: 1^a parte

- La nostra è una costituzione “rigida”, quindi può essere modificata solo mediante un procedimento lungo e complesso regolato dall'art. 138 della Costituzione.
- È solo il Parlamento che può modificare la Costituzione approvando una legge costituzionale.
- Si dicono costituzionali le leggi che modificano o che attuano la Costituzione.
- Una legge costituzionale deve essere approvata una prima volta dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con una votazione a maggioranza dei presenti. Come avviene anche per tutte le altre leggi.
- A distanza di almeno novanta giorni dalla prima votazione la legge costituzionale deve essere approvata una seconda volta sia dalla Camera sia dal Senato.
- Nella seconda votazione, sia alla Camera sia al Senato, non basta più la

maggioranza dei presenti, ma è richiesta la maggioranza assoluta. Alla Camera, indipendentemente dal numero dei presenti, la maggioranza assoluta è di 316 voti (630:2+1) e al Senato di 162 voti (322:2+1).

- Inoltre, nella seconda votazione, la proposta di legge può solo essere approvata o respinta senza che vengano apportate modifiche al testo approvato in prima votazione.
- Se nella seconda votazione la proposta di legge ottiene la maggioranza dei due terzi sia alla Camera (630:3x2=420) sia al Senato (322:3x2=215), viene promulgata dal Presidente della Repubblica ed entra subito in vigore.
- Se invece ottiene la maggioranza assoluta, ma non quella dei due terzi, viene immediatamente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entro novanta giorni è possibile chiedere che venga sottoposta a referendum costituzionale o confermativo.

Testo del referendum

Sulla scheda del referendum sarà riprodotta una domanda alla quale si potrà rispondere tracciando un segno sul “Sì” oppure sul “No”. La domanda è la seguente: «Approvate il testo della legge costituzionale recante: “Modifiche alla parte II della Costituzione”, approvata in seconda votazione dalla Camera dei Deputati il 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica il 16 novembre 2005, il cui testo è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” - serie generale - n. 269 del 18 novembre 2005?».

Tutte le tappe

Il 25 marzo 2004 il Senato approva in prima votazione il disegno di legge costituzionale che modifica la seconda parte della Costituzione.

Il 15 ottobre 2005 la Camera approva il provvedimento in prima votazione. Dal momento che la Camera ha apportato delle modifiche al testo approvato dal Senato, il provvedimento deve tornare a Palazzo Madama.

Il 23 marzo 2005, sempre in prima votazione, il Senato approva le modifiche introdotte dalla Camera.

A questo punto il provvedimento dovrà essere approvato in seconda votazione da entrambe le Camere.

Il 20 ottobre 2005 la Camera, in seconda votazione, approva il provvedimento a maggioranza assoluta.

Il provvedimento è stato approvato definitivamente dall'aula del Senato con 170 voti favorevoli (la maggioranza richiesta era di 162 voti), 132 contrari e 3 astenuti, nella seduta di mercoledì 16 novembre 2005.

Il 18 novembre 2005 il testo della legge è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e scattano i novanta giorni previsti dalla Costituzione per chiedere un referendum costituzionale. Il referendum è stato richiesto da 15 regioni (compresa la Lombardia), dai parlamentari e da più di 500.000 elettori.

L'iter di una legge costituzionale: 2ª parte

■ Mentre il referendum abrogativo si propone di cancellare una legge che è già entrata in vigore, il referendum costituzionale o confermativo si propone di chiedere agli elettori di confermare o meno una legge già approvata dal Parlamento, ma non ancora promulgata dal Presidente della Repubblica.

■ Come il referendum abrogativo così anche il referendum costituzionale può essere richiesto da 500.000 elettori o da cinque consigli regionali. Ma il referendum costituzionale può essere richiesto anche da un quinto dei deputati (126) o da un quinto dei senatori (65).

■ Votano per il referendum costituzionale i cittadini che abbiano compiuto 18 anni entro domenica 25 giugno (ma non quelli che li compiranno lunedì 26 giugno).

■ Mentre il referendum abrogativo per essere valido richiede che partecipi al voto la maggioranza degli aventi diritto, il referendum costituzionale è valido indipendentemente dal numero

dei votanti. Paradossalmente potrebbe essere approvato anche da un solo elettore che votasse Sì.

■ La legge costituzionale si intende confermata quando ottiene la maggioranza dei voti validi. Per voti validi si intendono i Sì e i No, le schede bianche e nulle sono considerate voti non validi e quindi non vengono prese in considerazione. Se per esempio i votanti sono 1000, i voti non validi 200, il referendum viene approvato se ottiene 401 Sì (800:2+1).

■ Ci si chiederà perché questo sarà solo il secondo referendum costituzionale. Per due ragioni: o perché le modifiche costituzionali furono approvate a maggioranza dei due terzi o, in caso di sola maggioranza assoluta, perché nessuno ne fece richiesta.

■ L'art. 139 stabilisce che "La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale". Ma niente impedisce che questo articolo venga abrogato o semplicemente modificato da una legge costituzionale.

Come cambiano le Costituzioni degli altri

■ La Costituzione degli Stati Uniti d'America può essere modificata con un iter abbastanza complesso che può essere così semplificato. Il Congresso (Camera dei Rappresentanti e Senato) propone le modifiche che entrano in vigore solo se vengono approvate dai Parlamenti di almeno tre quarti degli Stati di cui si compone la federazione, che attualmente sono cinquanta. È interessante osservare che, contrariamente a quanto avviene in Italia, gli americani hanno deciso di lasciare immutato il testo originario della Costituzione del 1787 e di limitarsi ad aggiungere al termine, sotto forma di Emendamenti, le modifiche. Per il momento sono XXV e l'ultimo emendamento risale al 1967. In questo modo sarà sempre possibile conoscere quale fu il testo adottato originariamente.

■ La Costituzione della Germania può essere modificata con l'approvazione di una legge che consegue la maggioranza dei due terzi in tutte e due le Camere del Parlamento: il Bundesrat e il Bundestag. Non è previsto il ricorso al referendum.

■ In Francia l'iniziativa della revisione della Costituzione appartiene sia al Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro, sia ai membri del Parlamento. La proposta di revisione deve essere votata dalle due assemblee parlamentari (Assemblea Nazionale e Senato) nell'identico testo. La revisione è definitiva dopo essere stata approvata con referendum. A certe condizioni il Presidente della Repubblica può impedire che il progetto di revisione sia sottoposto al referendum.

Italiani all'estero

Così come è già avvenuto per le elezioni politiche e per i referendum abrogativi, i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione estero, ivi compresi anche i cittadini temporaneamente all'estero per conto dell'amministrazione centrale dello Stato, potranno partecipare al referendum costituzionale votando per posta. A ciascun elettore il Consolato invierà per posta, entro il 7 giugno, la scheda referendaria, che dovrà essere rispedita per posta in modo che arrivi al proprio Consolato entro le ore 16.00 del 22 giugno. L'elettore che alla data dell'11 giugno non avesse ancora ricevuto il plico elettorale potrà rivolgersi al Consolato per verificare la propria posizione elettorale e chiedere un duplicato.

A cura di Eugenio Donadoni